SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 23 maggio 2002.

Termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia.

02A07480

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2002.

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2001;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 marzo 2002, n. SP/414.2002, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2001 rispetto al 2000 è risultata pari a 4,31 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 19

02A09045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *f)*, punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato;

Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, con il quale, all'art. 3, è stato previsto, in un contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei beni, l'impiego di soggetti

ammessi a prestare il servizio civile, nonché la stipula di convenzioni e di accordi diretti alla definizione di attività di presidio estivo antincendio;

Vista la direttiva in data 14 giugno 2002, con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha fissato per il 20 giugno 2002 la formale apertura della campagna antincendi boschivi 2002;

Considerato che nel territorio nazionale si sono già verificati numerosi incendi che hanno devastato vaste zone, determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico;

Ritenuto che il fenomeno degli incendi boschivi per ampiezza, gravità e durata ha assunto i connotati di emergenza nazionale, sì da alterare l'assetto ambientale delle zone colpite e configurare l'ineludibile esigenza di porre in essere, con immediatezza, tutte le misure necessarie dirette a fronteggiare a rimuovere le situazioni di crisi;

Considerata, altresì, la necessità di assicurare interventi nelle aree a grave rischio di incendio nel territorio nazionale anche al fine di rafforzare i dispositivi per la lotta agli incendi da parte degli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio boschivo ed alla salvaguardia delle vite umane e dei beni;

Considerato che le eccezionali condizioni meteoclimatiche hanno causato e determinano tuttora in tutto il territorio nazionale fenomeni di siccità particolarmente gravi e tali, pertanto, da far aumentare notevolmente il rischio di insorgenza, sviluppo e propagazione degli incendi boschivi;

Considerato che con comunicazione del 25 maggio 2002 il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile ha evidenziato che già nel primo trimestre del 2002 le richieste di intervento aereo rispetto allo stesso periodo del triennio 1999-2001 sono aumentate in misura notevole;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante: «Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale», con la quale, anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si è ritenuto di dover urgentemente implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacità operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile;

Tenuto conto che a causa degli incendi boschivi che hanno colpito il territorio nazionale nei primi mesi del 2002 la componente aerea, nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, è stata sottoposta ad una intensa attività di lotta agli incendi boschivi, con conseguente necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con reiterazione ed anticipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, e ciò con pregiudizio delle possibilità di massimo impiego della flotta aerea in corrispondenza del periodo di massima esigenza;

Considerato che per affrontare adeguatamente e superare la situazione di crisi è necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di assicurare l'aumento della complessiva capacità operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonché acquisire prontamente la disponibilità di mezzi per implementare il numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche in un contesto di possibile e utile diversificazione dei mezzi medesimi per fronteggiare più proficuamente le varie ipotesi di rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 ottobre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5 inerente alla deliberazione dello stato di emergenza ed al correlato potere di ordinanza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Considerata l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che l'attuale quadro meteorologico ha anticipato ed aggravato il fenomeno siccitoso che ha investito il territorio dei comuni a sud di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che l'aggravamento del fenomeno siccitoso, unitamente all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica, determinano una situazione di grave crisi in ordine alla disponibilità di detta risorsa idrica nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la carenza in esame è foriera di ulteriori problematiche connesse, oltre che alla vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche alle attività economiche ed alle condizioni igienico sanitarie;

Considerato che la stagione turistica costituisce un'ulteriore causa di aggravamento delle problematiche legate alle carenze già esistenti nel settore dell'approvvigionamento idro-potabile;

Atteso che, anche al fine di migliorare e rendere più razionale l'utilizzo della risorsa idrica, è improcrastinabile, stante la situazione di disomogeneità geomorfologica del territorio, attivare degli interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le suddette carenze verificatesi nell'approvvigionamento idropotabile nel territorio dei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Vista la nota del 18 giugno 2002 con la quale il presidente della regione Lazio ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuta quindi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nei territori dei comuni a sud di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08952

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2002.

Disposizioni urgenti conseguenti alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3227).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa;

Considerato che nel ghiacciaio Belvedere del monte Rosa, dall'estate del 2001, è in corso un fenomeno di rapido aumento della velocità di deflusso e conseguente progressivo sollevamento della massa glaciale, con formazione di laghetti epiglaciali temporanei;

Considerato altresì che a partire dalla primavera 2002 il predetto fenomeno di deflusso e sollevamento della massa glaciale ha subito una notevole accelerazione con formazione di un vasto lago epiglaciale in progressivo e costante accrescimento;

Considerato che l'incremento di volume dello specchio d'acqua rende possibile il verificarsi di una rotta glaciale con conseguente gravissimo rischio per l'incolumità di persone e cose;

Viste la nota prot. n. 3284 del 25 giugno 2002 del comune di Macugnaga, le note prot. n. 14552/S.1/1.45 del 26 giugno 2002 e n. 9901/20 del 27 giugno 2002 della regione Piemonte, e la nota prot. n. 1355/20.2/GAB in data 28 giugno 2002 dell'ufficio territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola con le quali viene comunicato l'evolversi della situazione;

Ritenuta la necessità di attivare iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione venutasi a creare, ponendo in essere le misure di sicurezza e di contenimento indispensabili a salvaguardare i centri abitati e le infrastrutture viarie e turistiche presenti sul territorio;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura l'avvio ed il coordinamento dei primi interventi urgenti necessari per fronteggiare le varie situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa. A tal fine il Dipartimento medesimo, la regione Piemonte, il pre-

fetto di Verbano-Cusio-Ossola, il sindaco di Macugnaga, nonché gli eventuali organismi di pronto intervento di protezione civile appositamente costituiti, sono autorizzati, per la parte di rispettiva competenza, a realizzare opere e apprestamenti e ad acquisire la disponibilità di beni e servizi di qualsiasi genere, anche commissionando specifiche prestazioni lavorative e di carattere professionale, in deroga alle norme di cui al successivo art. 9, anche mediante affidamenti diretti ed a trattativa privata, ove necessario senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta.

2. Le attività negoziali di cui al presente articolo, anche ai fini del necessario rimborso dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti che hanno provveduto alle dovute anticipazioni, sono sottoposte alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. La regione Piemonte provvede al coordinamento dei successivi interventi finalizzati al superamento dell'emergenza. In tale contesto, in particolare, al fine di assicurare continuità all'attività di sorveglianza sull'evoluzione del fenomeno di invaso epiglaciale di cui all'art. 1, la regione Piemonte predispone e realizza un apposito piano di monitoraggio, nonché studi e ricerche finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dell'area.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la regione Piemonte è autorizzata a stipulare ogni necessaria convenzione, anche con personale estraneo alla pubblica amministrazione, nonché con consulenti ed esperti nel numero massimo complessivo di cinque unità, avvalendosi delle deroghe e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla presente ordinanza.

3. Le attività di cui al presente articolo sono sottoposte alla preventiva presa d'atto del Dipartimento della protezione civile ai fini del rimborso dei conseguenti oneri.

Art. 3.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile e la regione Piemonte sono autorizzati a stipulare, complessivamente, dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale tecnico e/o amministrativo in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, nonché all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.

3. Al personale del Dipartimento della protezione civile, della regione Piemonte, degli enti locali interessati, della prefettura di Verbano-Cusio-Ossola, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque impegnato nelle attività di emergenza di cui all'art. 1, è riconosciuta una speciale indennità operativa equivalente all'importo di 72 ore di straordinario, calcolata su base mensile in relazione ai giorni di effettivo impiego; le amministrazioni e gli enti di appartenenza attestano le predette presenze e provvedono ad anticipare, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, la corresponsione della predetta indennità. Resta fermo ogni eventuale altro trattamento economico accessorio comunque spettante.

Art. 4.

1. Per assicurare il trasferimento e la sistemazione urgenti delle popolazioni interessate in presenza di situazioni di pericolo derivanti dall'eventuale verificarsi di rotte glaciali, la regione Piemonte, il prefetto e la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, il sindaco di Macugnaga sono autorizzati a predisporre congiuntamente un piano di evacuazione della popolazione stessa, prevedendo l'assunzione di provvedimenti di requisizione in uso di beni mobili ed immobili e la conclusione di accordi convenzionali per il reperimento di beni e servizi.

Art. 5.

1. Gli enti e le società di erogazione di pubblici servizi provvedono con assoluta priorità ad effettuare interventi ed iniziative funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, realizzando opere, impianti ed allestimenti, anche di carattere provvisorio, in deroga alle norme di cui all'art. 9, nonché alle specifiche disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 6.

1. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce con il Comando operativo di vertice Interforze le necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

1. Il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola provvede al rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate per le attività di assistenza e soccorso prestate in relazione allo stato di emergenza, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.

Art. 8.

1. Per garantire la migliore conoscenza delle situazioni di rischio derivanti dagli effetti dei mutamenti climatici sui ghiacciai, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi della collaborazione della comunità scientifica internazionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con esperti, gruppi di ricerca ed organismi di studio.

Art. 9.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II - sezione I ed articoli 151 e 156;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazione, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e 16;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;

legge 28 giugno 1986, n. 339, e decreto ministeriale 21 marzo 1988, e disposizioni normative regionali pertinenti alla materia.

Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza per la realizzazione degli interventi disposti in relazione allo stato di emergenza si provvede a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte il Dipartimento della protezione civile, rimane estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A08947

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2002.

Conoscenza ed uso del dominio internet «.gov.it» ed efficace interazione del portale nazionale «italia.gov.it» con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la quota del dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia dell'informazione, iniziative tra le quali rientrano i progetti per l'introduzione delle nuove tecnologie e l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 18 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni e definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, recante linee guida in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dello strumento dei servizi in linea ai cittadini e alle imprese.

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

la seguente direttiva per la conoscenza e l'uso del dominio internet «.gov.it» e l'efficace interazione del portale nazionale «italia.gov.it» con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali:

1. *Premessa.*

Nel processo di continua trasformazione delle pubbliche amministrazioni italiane, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore di sviluppo e di razionalizzazione, oltre che di risparmio della spesa pubblica e, soprattutto, di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente ed alle imprese.

Per consentire un cambiamento concreto ed effettivo è indispensabile, da un lato, disporre di nuovi sistemi di servizio al cittadino ed alle imprese; dall'altro, realizzare un'efficace azione di coordinamento, sia sul piano amministrativo-organizzativo che su quello tecnico-informatico, anche mediante l'adozione di direttive ed indirizzi in materia.

In questa prospettiva di cambiamento il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha reso attivo e registrato il dominio di secondo livello «.gov.it». È stato altresì realizzato il portale nazionale per il cittadino ed analoga iniziativa è in corso per le imprese.

L'obiettivo del dominio è quello di aggregare i siti ed i portali delle amministrazioni statali che già erogano e che erogheranno servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi.

La necessità di rendere omogenei i servizi offerti comporta che l'iscrizione al dominio verrà condizionata ad alcuni criteri essenziali finalizzati ad assicurare le caratteristiche predette. Analogamente il portale nazionale consentirà agli utenti un agevole accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione in modo omogeneo, aggregato e completo.

2. *Caratteristiche generali dei siti.*

I siti facenti parte del dominio «.gov.it» hanno lo scopo di fornire informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa pubblica amministrazione con la garanzia per questi che le informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente dall'ente e abbiano le caratteristiche di qualità di seguito indicate. Tali siti devono contenere informazioni e servizi chiaramente presentati, raggruppati in modo organico per gli utenti e facilmente raggiungibili dalla pagina web principale.

2.1. *Definizione del nome di dominio.*

Le regole di definizione dei nomi di dominio attuali hanno impedito il ricorso ad una uniforme denominazione dei siti.

I nomi di dominio di terzo livello da utilizzare nell'ambito del dominio «.gov.it» dovranno essere il più possibile autoesplicativi e brevi; a tal fine è opportuno non inserire nel nome il suffisso «ministero, ente, dipartimento ...» (es. innovazione.gov.it).

2.2. *Accessibilità.*

La presentazione delle informazioni e dei servizi deve garantire l'utilizzo universale, quindi tutti i siti devono essere conformi al livello A di accessibilità previsto dal WAI del consorzio W3C, così come ribadito nella comunicazione della Commissione europea del 25 settembre 2001 («Accessibilità dei siti internet pubblici e loro contenuti»), e alla circolare del 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32 «Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili».

2.3. *Usabilità.*

La rispondenza alle raccomandazioni WAI non assicura che il sito sia «usabile».

L'usabilità implica che il sito sia facilmente navigabile, e strutturato in modo tale da permettere al navigatore di reperire facilmente le informazioni richieste. Ad esempio, la struttura deve prevedere una barra di navigazione ripetuta in tutte le pagine interne del sito, e una intestazione in cui evidenziare le principali voci di riferimento e facilitare la ricerca. La presenza di un motore di ricerca nel caso di siti complessi e strutturati su un numero rilevante di pagine è auspicabile. I formati dei testi devono permettere la lettura attraverso i principali motori di ricerca, per quanto possibile anche nelle versioni meno recenti.

2.4. *L'efficacia.*

I contenuti dei siti devono essere esaustivi e aggiornati continuamente. Devono essere chiari e affidabili e i servizi offerti in linea efficienti e in grado di garantire il più possibile il completamento della pratica amministrativa. Le amministrazioni destinatarie della direttiva devono operare in modo da garantire che entro il 2005 tutti i servizi più importanti siano offerti in formato elettronico. Le aspettative degli utenti devono essere soddisfatte: i nuovi contenuti devono essere messi in evidenza in modo da essere facilmente reperiti. Un minimo di informazioni relative alla struttura organizzativa dell'amministrazione pubblica, alla sua composizione, nonché riferimenti relativi alle persone responsabili dei diversi settori (indirizzo di posta elettronica) devono essere previsti, nonché i comunicati stampa relativi all'attività dell'amministrazione. Devono inoltre essere previsti spazi di efficace interazione con i cittadini (ad esempio, i forum di discussione, se presenti, devono essere moderati). Questo peraltro non deve rappresentare il contenuto principale del sito, che deve essere focalizzato sulla erogazione di servizi all'utente.

2.5. *Identificazione e controllo di accesso.*

I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso ai servizi mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La disponibilità

di questa tipologia di identificazione e controllo di accesso deve essere compatibile con la diffusione di questi strumenti ai cittadini: pertanto in via transitoria è possibile conservare le modalità di identificazione attualmente in uso.

Devono essere previsti meccanismi di accettazione delle dichiarazioni e delle istanze inviate per via telematica (art. 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10). A tal fine devono essere indicate le istanze e le dichiarazioni che richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e quelle per le quali, non essendo necessaria la sottoscrizione, è sufficiente l'identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

2.6. *Privacy e sicurezza.*

Al fine di proteggere e tutelare efficacemente le informazioni e i servizi in linea dei siti è necessario applicare ad essi adeguate misure di tutela della privacy e di sicurezza. I siti che offrono servizi interattivi e/o dispongono di basi di dati personali (ad esempio, liste di indirizzi di posta elettronica relativi a servizi informativi) devono essere conformi a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche («Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»). Inoltre, in base a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2002 («Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali»), i siti devono beneficiare, in tempi brevi, di tutte le attività tecniche ed organizzative necessarie al fine del raggiungimento della «base minima di sicurezza» prevista dalla direttiva. I siti che espongono servizi di particolare criticità (ad esempio pagamenti in linea, scambi di dati sensibili, ecc.) devono garantire ulteriori misure di sicurezza finalizzate alla protezione della rete, dell'infrastruttura logica e fisica del sito.

2.7. *Monitoraggio.*

Devono essere previsti sistemi o procedure di monitoraggio interno al fine di valutare periodicamente l'utilizzo e l'efficienza dei servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti.

2.8. *Sviluppi futuri.*

I siti governativi devono essere concepiti in modo da lasciare spazio a future applicazioni tecnologiche quali la loro fruibilità attraverso altri canali diversi dalla rete Internet. Le tecnologie senza cavo e la TV digitale sono solo alcuni tra i canali di comunicazione ipotizzabili per l'accesso ai servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

3. *Norme transitorie.*

Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente direttiva non risultino conformi a quanto da essa disposto, possono essere ammesse nel dominio «.gov.it» a condizione che presentino al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie un piano tecnico ed organizzativo di adeguamento contenente sufficienti informazioni per la valutazione dello stesso.

4. *Modalità di assegnazione del dominio.*

La modalità di assegnazione dei nomi nel dominio «.gov.it» è analoga a quanto ad oggi avviene per la registrazione di nomi nel dominio «.it» o sotto la sua struttura geografica predefinita.

La procedura di registrazione prevede l'invio da parte del richiedente del nome a dominio di una lettera di assunzione di responsabilità dell'uso del dominio stesso. La lettera dovrà essere inviata al Dipartimento dell'innovazione e tecnologie. Il Dipartimento effettuerà le dovute verifiche formali e tecniche prima di effettuare la registrazione.

Ogni altra attività relativa alla gestione dei domini, come cambio di nome, cessazione, riassegnazione, cambio di provider/mantainer, modifica della delega ecc. dovrà essere tempestivamente comunicata con lettera al Dipartimento.

Ulteriori informazioni, dettagli e la modulistica corrispondente sono disponibili sul sito del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie www.innovazione.gov.it

5. *Il portale nazionale.*

Il portale nazionale «italia.gov.it» intende realizzare la sede virtuale nella quale ciascuno possa trovare con facilità la risposta più semplice e veloce possibile alle proprie esigenze di rapportarsi con la pubblica amministrazione.

Le singole amministrazioni rimangono le uniche titolari e responsabili della erogazione dei servizi e, anzi, trovano nel portale nazionale una ulteriore e più ampia valorizzazione del proprio impegno di servizio agli utenti.

Affinché gli obiettivi del portale siano conseguiti appieno, sia in fase di lancio sia nel prosieguo, è essenziale che vi sia un impegno continuo e puntuale delle singole amministrazioni nel fornire in fase iniziale e mantenere aggiornate nel tempo le informazioni di propria competenza necessarie alla alimentazione delle diverse sezioni del portale.

In particolare, le amministrazioni e gli enti dovranno impegnarsi a fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti alla situazione dei servizi in linea che avranno validato alla data del 15 maggio, nonché tutti gli aggiornamenti alla descrizione testuale dell'universo dei servizi erogati; inoltre dovranno contribuire per le parti di rispettiva competenza alla alimentazione delle sezioni tematiche che verranno via via attivate.

È quindi necessario che i responsabili dei singoli siti e portali, meglio specificati al successivo punto 7, siano tenuti al corretto adempimento di tali impegni.

Perché tutto ciò si realizzi al meglio, nonché allo scopo di attivare una comunicazione bidirezionale finalizzata a fornire alle amministrazioni supporto e notizie utili all'azione di sviluppo della loro presenza in rete, è in fase di costituzione a cura del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie una redazione centrale del portale nazionale nonché l'infrastruttura e gli standards di interazione fra tale redazione e le redazioni dei singoli siti o portali verticali, con ciò realizzando un articolato sistema redazionale virtuale in grado di assicurare una crescita più veloce, armonica ed efficace dell'offerta di servizi pubblici in rete.

6. *Adempimenti dell'amministrazione.*

Per la corretta realizzazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva è necessario quindi che le amministrazioni pongano in essere una serie di adempimenti. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sarà tenuto a coordinare tali adempimenti ed a fornire il necessario supporto collaborativo e tecnico alle amministrazioni che lo richiedano. Infatti il coordinamento delle iniziative, sia all'interno dell'amministrazione, sia tra le diverse amministrazioni, costituisce, senza dubbio, un fattore critico di successo del processo in atto.

È necessario, pertanto, che ciascuna amministrazione individui strutture di coordinamento esistenti o istituisca specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare l'attuazione della normativa indicata.

In particolare, l'attuazione dell'iniziativa presuppone che le amministrazioni, oltre a predisporre le opportune risorse tecnologiche, avviino cambiamenti di natura strutturale e organizzativa, che includano l'individuazione e la nomina tra i dirigenti e i funzionari in organico di un responsabile in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnica, che controlli l'esistenza continuativa dei requisiti richiesti per la permanenza nel dominio «.gov.it», e per la corretta e tempestiva alimentazione del portale nazionale. Le amministrazioni sono a tal fine tenute a razionalizzare la struttura dei siti internet esistenti e, ove occorra, a modificare i siti, per rendere omogenei gli stessi, in modo da garantirne la migliore fruibilità agli utenti.

È evidente come il raggiungimento dell'obiettivo dipenda innanzi tutto dalla capacità di progettare in ciascuna amministrazione un vero e proprio programma di interventi di natura organizzativa e tecnologica, correttamente dimensionato alle effettive esigenze operative e che individui chiaramente responsabilità unitarie sia sui contenuti che sugli aspetti tecnici.

La piena responsabilità e sensibilità da parte degli organi di vertice delle amministrazioni è indispensabile per l'attuazione delle soluzioni che incideranno anche professionalmente sul tessuto organizzativo.

A tal fine è necessario che, in sede di definizione di priorità e degli obiettivi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche si proceda da parte degli organi di direzione politica ad attribuire alle sopra indicate strutture specifici obiettivi finalizzati all'attuazione della presente direttiva.

7. *Amministrazioni aventi diritto.*

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato ed agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. La direttiva intende rivolgersi ai siti di tutte le amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali che offrono servizi pubblici di tipo informativo/conoscitivo e transazionale ai cittadini ed alle imprese. Per le regioni e gli enti locali territoriali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia. Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Va da ultimo segnalato che l'appartenenza al dominio «.gov.it» viene contrassegnata da un logo, inserito nella pagina iniziale del sito, che rappresenta graficamente lo stemma della Repubblica italiana, connotando la natura istituzionale del sito stesso.

Roma, 30 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 226

02A08948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002;

Rilevata la presenza di alcuni errori materiali nell'allegato al decreto citato, in cui è riportata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'allegato;

Decreta:

L'allegato al decreto ministeriale di cui in premessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

LINEA DI ALTA PRESSIONE.

Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al veicolo.

LINEA DI BASSA PRESSIONE.

Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.

LOCALI.

Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento.

PIAZZALI.

Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.

PISTOLA DI EROGAZIONE GAS AL VEICOLO.

Dispositivo montato all'estremità di una tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMANDATA A DISTANZA.

Valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

1.2. ELEMENTI COSTITUTIVI.

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1. *Impianti alimentati da condotta.*

Gli impianti possono essere costituiti da:

a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;

b) locale compressori;

c) locale contenente recipienti di accumulo;

d) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

e) box per i carri bombolai;

f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.2. *Impianti alimentati da carro bombolaio.*

Gli impianti possono essere costituiti da:

a) locale contenente recipienti di accumulo;

b) locale compressori;

c) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

d) uno o più box per i carri bombolai;

e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.3. *Elementi pericolosi dell'impianto.*

Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere *f)* e *g)*, ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere *e)* ed *f)*.

1.3. GRADI DI SICUREZZA.

Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*, nonché al punto 1.2.2, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi:

a) sicurezza di 1° grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;

b) sicurezza di 2° grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.

I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo titolo II.

TITOLO II

MODALITÀ COSTRUTTIVE

2.1. GENERALITÀ.

Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 è consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti:

a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia;

c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.

È altresì consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.

2.2. RECINZIONE.

Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate.

La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1.

La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, può essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.

Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di 1° grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonché di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m. Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.

Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1° grado, siano interrati, la recinzione fuori terra può essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.

Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.

2.3. CABINA DI RIDUZIONE CON DISPOSITIVO DI MISURA.

La cabina, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.

Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a

mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura può essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.

a) Con sicurezza di 1º grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1º grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture.

Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

b) Con sicurezza di 2º grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 2º grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste, oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

2.4. LOCALE COMPRESSORI.

Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm^3 di gas.

a) Con sicurezza di 1º grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera *a)*, per la cabina di riduzione e di misura.

b) Con sicurezza di 2º grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera *b)*, per la cabina di riduzione e di misura.

2.5. LOCALE RECIPIENTI DI ACCUMULO.

Deve essere realizzato con sicurezza di 1º grado, con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.

Se il locale contiene recipienti con capacità di accumulo complessiva superiore a 3.000 Nm^3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una quantità di gas superiore a 3.000 Nm^3.

2.6. BOX PER I CARRI BOMBOLAI.

Box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso del gas.

a) Con sicurezza di 1º grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.3, lettera *a)*.

b) Con sicurezza di 2º grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile.

2.7. IMPIANTO GAS.

Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza.

Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%.

Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.

2.7.1. *Dispositivo di misura.*

Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 2 m.

2.7.2. *Tubazioni rigide.*

Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori, devono essere progettate, costruite e collaudate secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 5ª.

I materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2ª, punto 2.2.1, e successive modifiche ed integrazioni.

Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione, devono essere sistemate:

a) in cunicoli carrabili dotati alle estremità di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;

b) nel sottosuolo, a profondità di interramento non inferiore a 0,50 m e protette come prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2ª, punto 2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.

Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova idrostatica secondo il punto 7.4 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio.

La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza.

Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremità superiore del collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

2.7.3. *Tubazioni flessibili.*

Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente al gas naturale ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

2.7.4. *Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza.*

I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%.

Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera devono essere tarati a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita.

Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi.

Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.

Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello proprio del compressore.

Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.

2.7.5. *Apparecchi di distribuzione automatici.*

Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica;

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanerà disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.

2.7.6. *Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.*

Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore.

Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione.

Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi secondo le normative vigenti.

2.8. SISTEMA DI EMERGENZA.

Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:

a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di accumulo o smorzamento con capacità complessiva superiore a 50 Nm^3;

b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione dei compressori;

c) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza.

2.9. IMPIANTI ELETTRICI, DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE.

L'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1º marzo 1968, n. 186.

L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra. Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla

norma vigente, le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.

2.10. PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Deve essere previsto:

a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete idranti, con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti i punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:

portata: 120 l/min.;

pressione residua: 2 bar;

autonomia: 30 minuti;

b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm^3 di gas, un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:

portata: 5 l/min. per m^2 di superficie da proteggere;

pressione residua: 1 bar;

autonomia: 30 minuti;

c) estintori portatili e/o carrellati prescritti dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni dell'impianto ed al numero degli apparecchi di distribuzione.

TITOLO III

DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. ENTITÀ DELLE DISTANZE DI SICUREZZA.

In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo punto 3.2.

A) *Elementi con sicurezza di 1º grado*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
cabina di riduzione e misura	2	—	10
locale compressori	5	—	20*
locale recipienti di accumulo	5	—	20
box carro bombolaio	5	—	20

*Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni:

a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;

b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all' impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

B) *Elementi con sicurezza di 2º grado*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
cabina di riduzione e misura	2	10	10
locale compressori	10	10	20
box carro bombolaio	10	10	20

C) *Apparecchi di distribuzione automatici*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
apparecchi di distribuzione	10*	8	20*

*Le distanze di sicurezza esterna e di protezione possono essere ridotte del 50% qualora tra l'apparecchio di distribuzione automatico e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

D) *Altre distanze di sicurezza*

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio:

distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B), C);

b) cabina energia elettrica: 7,5 m;

c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;

d) posti di ristoro e/o vendita:

fino a 50 m^2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C);

fino a 200 m^2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m^2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera *g)*, ed al punto 1.2.2, lettera *f)*.

Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.

Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

3.2. IMPIANTI MISTI.

È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) 10 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio;

b) 20 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di distribuzione di gas naturale tale distanza è ridotta a 10 m;

c) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere

realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.

TITOLO IV
NORME DI ESERCIZIO

4.1. GENERALITÀ.

Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione devono essere - osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

4.1.1. *Sorveglianza dell'esercizio.*

L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati.

4.1.2. *Rifornimento.*

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.

4.2. OPERAZIONE DI EROGAZIONE.

Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;

b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;

c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;

d) è vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.

4.3. PRESCRIZIONI GENERALI DI EMERGENZA.

Il personale addetto all'impianto deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4. DOCUMENTI TECNICI.

Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;

b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura, compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

4.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA.

Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.

In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;

b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;

c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;

d) nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento.

In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.

4.6. CHIAMATA DI SOCCORSO.

I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

TITOLO V
IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni riportate ai seguenti punti.

5.1. APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICI.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica;

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

5.2. SISTEMA DI EMERGENZA.

Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche indicate al punto 2.8.

5.3. NORME DI ESERCIZIO.

Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al Titolo IV.

TITOLO VI
IMPIANTI AD USO PRIVATO PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE

6.1. PREMESSA.

Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali.

Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.

6.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

Gli elementi costituenti gli impianti di distribuzione di gas naturale ad uso privato per il rifornimento di flotte devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1° grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture completamente schermate.

6.3. RECINZIONE.

Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria un'ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento;

b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici antintrusione.

6.4. DISTANZE DI SICUREZZA.

6.4.1. *Distanze di protezione.*

Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.

6.4.2. *Distanze di sicurezza interne.*

Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere ridotta fino a 4 m.

6.4.3. *Distanze di sicurezza esterne.*

Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1.

Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale nei quali si svolgono attività ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

6.5. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico.

Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli.

02A08949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'iniziativa comunitaria «Leader +», di cui al regolamento CE n. 1260/99, per le annualità 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 19/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 Meuro;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i programmi Leader + regionali per un ammontare di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro per il periodo 2000-2006;

Vista la nota n. 5984 del 31 ottobre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 ha approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto delle risorse comunitarie relative alla programmazione dell'iniziativa comunitaria Leader +, di cui all'allegata tabella *A*;

Vista, altresì, la nota n. 1851 del 12 marzo 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'intero periodo 2000-2006, a fronte di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro, una corrispondente quota statale di 129,519 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartite per singola regione e provincia autonoma in base all'allegata tabella *A*;

Viste le decisioni della Commissione U.E. — incluse nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto — con le quali sono state approvati i programmi di tutte le regioni e province autonome ed il programma nazionale per la costituzione di una Rete tra territori rurali;

Visti i propri decreti 7 dicembre 2001, 14 gennaio e 18 marzo 2002, relativi all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale dell'iniziativa comunitaria Leader +;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'iniziativa comunitaria Leader + per l'annualità 2001, determinato in 19.811.678,00 euro, nonché per l'annualità 2002, determinato in 18.767.706,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dell'iniziativa comunitaria Leader +, richiamata in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 19.811.678,00 euro per l'annualità 2001 e 18.767.706,00 euro per l'annualità 2002, così come specificato nell'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e province autonome titolari dei programmi Leader + adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 322

ALLEGATO *A*

PROGRAMMAZIONE 2000-2006
PIANI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL FEOGA ORIENTAMENTO E DEL COFINANZIAMENTO NAZIONALE

Meuro

Regioni	Costo complessivo	Spese pubbliche						Fondi privati
		Totale	Sovvenzioni comunitarie	Amministrazioni nazionali				
			Feaog	Totale	Stato (L. 183/1987)	Regione	Altri	
	1 = 2+9	2 = 3+4	3	4 = 5+6+7	5	6	7	9
Basilicata	30,276	22,707	17,030	5,677	3,974	1,703		7,569
Calabria	42,470	28,310	21,230	7,080	4,954	2,126		14,160
Campania	34,838	31,506	23,630	7,876	5,513	2,363		3,332
Molise	17,746	10,987	8,240	2,747	1,923	0,824		6,759
Puglia	45,800	34,350	25,760	8,590	6,010	2,580		11,450
Sardegna	52,571	43,920	26,890	17,030	6,274	10,756		8,651
Sicilia	65,133	39,080	29,310	9,770	6,839	2,931		26,053
TOTALE Reg. Ob. 1 . . .	288,834	210,860	152,090	58,770	35,487	23,283		77,974
Abruzzo	69,020	35,340	17,670	17,670	12,362	5,308		33,680
Bolzano	22,830	15,500	7,750	7,750	5,425	2,325		7,330
Emilia-Romagna	28,676	21,226	9,780	11,446	6,846	4,600		7,450
Friuli-Venezia Giulia	16,100	11,300	5,650	5,650	3,955	1,695		4,800
Lazio	51,500	27,100	13,550	13,550	9,485	4,065		24,400
Liguria	18,629	11,916	5,300	6,616	3,710	2,906		6,713
Lombardia	24,067	14,440	7,220	7,220	5,054	2,166		9,627
Marche	20,275	15,700	7,850	7,850	5,495	2,355		4,575
Piemonte	36,893	22,640	11,320	11,320	7,924	3,396		14,253
Toscana	60,111	30,995	13,340	17,655	9,338	8,317		29,116
Trento	19,311	7,380	3,690	3,690	2,583	1,107		11,931
Umbria	20,958	15,140	7,570	7,570	5,299	2,271		5,818
Valle d'Aosta	5,502	4,366	2,140	2,226	1,498	0,728		1,136
Veneto	40,533	27,480	13,740	13,740	9,618	4,122		13,053
TOTALE Regioni fuori Ob.1 . . .	434,405	260,523	126,570	133,953	88,592	45,361		173,882
RETE MIPAF	10,880	10,880	5,440	5,440	5,440			
TOTALE ITALIA . . .	734,119	482,263	284,100	198,163	129,519	68,644		251,856

ALLEGATO *B*

PROGRAMMAZIONE 2000-2006
PIANI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *ex lege* n. 183/1987

Annualità 2001-2002

EURO

Regioni	Decisioni	2001	2002	Totale
ABRUZZO	C(2001) 4207 del 17-12-01	1.880.400,00	1.792.600,00	3.673.000,00
BASILICATA	C(2002) 247 del 19-02-02	609.000,00	576.333,00	1.185.333,00
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	C(2001) 2743 del 25-09-01	830.000,00	780.000,00	1.610.000,00
CALABRIA	C(2002) 246 del 19-02-02	756.000,00	716.000,00	1.472.000,00
CAMPANIA	C(2002) 168 del 29-01-02	844.664,00	800.331,00	1.644.995,00
EMILIA-ROMAGNA	C(2001) 3561 del 19-11-01	1.056.981,00	994.993,00	2.051.974,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	C(2001) 3563 del 19-11-01	609.000,00	567.000,00	1.176.000,00
LAZIO	C(2001) 3626 del 26-11-01	1.449.000,00	1.379.000,00	2.828.000,00
LIGURIA	C(2001) 3559 del 19-11-01	567.000,00	539.000,00	1.106.000,00
LOMBARDIA	C(2001) 3560 del 19-11-01	770.000,00	735.000,00	1.505.000,00
MARCHE	C(2001) 4144 del 13-12-01	833.000,00	798.000,00	1.631.000,00
MOLISE	C(2002) 250 del 19-02-02	296.333,00	277.667,00	574.000,00
PIEMONTE	C(2001) 3558 del 19-11-01	1.211.000,00	1.148.000,00	2.359.000,00
PUGLIA	C(2002) 171 del 29-01-02	920.000,00	870.000,00	1.790.000,00
SARDEGNA	C(2002) 248 del 19-02-02	961.000,00	904.000,00	1.865.000,00
SICILIA	C(2002) 249 del 19-02-02	1.047.684,00	991.664,00	2.039.348,00
TOSCANA	C(2001) 4012 del 03-12-01	1.435.000,00	1.351.000,00	2.786.000,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C(2001) 3490 del 07-11-01	392.616,00	377.118,00	769.734,00
UMBRIA	C(2001) 3489 del 07-11-01	805.000,00	770.000,00	1.575.000,00
VALLE D'AOSTA	C(2001) 2744 del 25-09-01	231.000,00	217.000,00	448.000,00
VENETO	C(2001) 3564 del 19-11-01	1.477.000,00	1.393.000,00	2.870.000,00
TOTALE Regioni . . .		18.981.678,00	17.977.706,00	36.959.384,00
RETE MIPAF	C(2002) 251 del 19-02-02	830.000,00	790.000,00	1.620.000,00
TOTALE GENERALE . . .		19.811.678,00	18.767.706,00	38.579.384,00

02A08978

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualità 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualità 2002 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 630.100.000,00 euro, adeguata successivamente in 631.466.147,00 euro dalla Commissione UE con la comunicazione AGRI/00015/2002;

Considerato altresì che l'art. 49.3 del richiamato regolamento CE n. 445/2002 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2002 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 49.3 del suddetto regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2003, successivamente al 15 ottobre 2002;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, con la quale la regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta struttura è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Lombardia;

Vista la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 con la quale la regione Emilia-Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta Agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta Agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;

Vista la nota n. 1805, in data 28 marzo 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2002 per complessivi 631.466.147,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 511.487.579,00 euro, comprensiva anche degli importi da versare ai nuovi organismi pagatori regionali citati, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, faccia carico alle regioni e provincie autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue un onere a carico delle medesime di 80.478.280,00 euro;

Considerato che con proprio decreto 20 aprile 2001 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2001, ammontante a 650.735.000,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che sulle predette risorse statali, integralmente trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 171.953.182,00 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la citata nota n. 1805 del 28 marzo 2002 e che, in base al punto 5 del richiamato proprio decreto 20 aprile 2001, l'eccedenza tra le risorse poste a carico della legge n. 183/1987 complessivamente autorizzate per l'anno 2001 e quelle erogate in connessione con quelle comunitarie rendicontate alla Commissione UE, con riferimento alla data del 15 ottobre 2001, costituisce acconto per l'annualità 2002;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale in parola è necessario disporre una nuova assegnazione per 339.534.397,00 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la nota n. 2161, in data 17 aprile 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di 339.534.397,00 euro deve essere attribuita per 38.067.566,00 euro all'organismo pagatore regionale della regione Lombardia, per 55.231.398,00 euro all'A.-G.R.E.A., per 43.715.722,00 euro all'A.R.T.E.A. e per i residuali 202.519.711,00 euro all'AGEA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario comunitario 2002, risulta di 511.487.579,00 euro ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 171.953.182,00 euro con risorse provenienti dalla assegnazione *ex lege* n. 183/1987, di cui al proprio decreto 20 aprile 2001, già trasferita all'AGEA e resasi disponibile per l'annualità 2002 in quanto non utilizzata nell'annualità precedente;

b) per 339.534.397,00 euro con nuova assegnazione, sempre a valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.

L'importo di 511.487.579,00 euro è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 322.658.455,00 euro, pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per 188.829.124,00 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

2. Il cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2002, in 80.478.280,00 euro. Il relativo riparto tra le regioni e le province autonome interessate è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. La quota a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1/b), viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:

Organismo pagatore della regione Lombardia 38.067.566,00 euro;

A.G.R.E.A. 55.231.398,00 euro;

A.R.T.E.A. 43.715.722,00 euro;

AGEA 202.519.711,00 euro.

Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

4. L'AGEA è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi in base alle maggiorazioni previste dall'art. 49.3 del regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2003, successivamente al 15 ottobre 2002. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione dell'organismo pagatore coordinatore, in sede di assegnazione della quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2003.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2002, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualità.

6. L'AGEA, in qualità di organismo coordinatore, comunica per ciascuna annualità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

7. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2002 con il presente decreto.

8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

9. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

10. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 68

02A08979

DECRETO 13 giugno 2002.

Cofinanziamento statale del programma «Interreg III C Zona Sud» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, ai sensi della legge n. 183/1987. Erogazione acconto. (Decreto n. 23/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione Interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea rideterminano i profili finanziari di alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7 per cento della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002)789 del 28 maggio 2002 di approvazione del programma «Interreg III C Zona Sud», tra la Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito, compreso nella sezione interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 138,868 Meuro a totale carico del FESR;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, per il programma «Interreg III C Zona Sud» è stato previsto un ammontare indicativo di risorse comunitarie pari a € 20.560.000,00, cui corrisponde una quota nazionale pubblica di pari importo, di cui, come precisato nella richiamata delibera CIPE n. 67, € 14.392.000,00 a carico dello Stato e € 6.168.000,00 a carico delle regioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità di pagamento del programma «Interreg III C

Zona Sud» richiamato in premessa, la somma complessiva di € 1.007.440,00 a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di pagamento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 318

02A08982

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2002.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Vista la decisione della Commissione del 22 febbraio 2001, n. 181/CE, recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2002.

Art. 2.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 3.

È incaricato della trasformazione di 642.663 dosi di antigene in vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

Il prezzo di cessione per la trasformazione delle suddette dosi di antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

È incaricato della produzione di 220.719 dosi di antigene contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

Il prezzo di cessione per la produzione delle suddette dosi di antigene è fissato in 0,18 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

Il numero delle dosi di vaccino e di antigene devono essere pronte e disponibili secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.

Art. 4.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia è incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso, per bovini e suini, nonché dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso, messo a disposizione dalla Commissione europea secondo le procedure comunitarie.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 6.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 2 Salute, foglio n. 131

02A08976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo Ca' Pasquali soc. coop. a r.l.», in Treporti-Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il verbale della ispezione ordinaria del 9 febbraio 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Consumo Cà Pasquali soc. coop. a r.l.», con sede in Treporti-Venezia, costituita per rogito notaio Gino Voltolina in data 1° febbraio 1946, repertorio n. 14658, registro società n. 4962 tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 778/8555.

Venezia-Mestre, 26 giugno 2002

Il direttore provinciale: MONACO

02A08992

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 giugno 2002.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere C.I.P.E. in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere C.I.P.E:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal C.I.P.E. stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000 al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001 al punto 4 che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere C.I.P.E. n. 14/2000, n. 69/2000 e n. 53/2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 219, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Viste le comunicazioni del 19 settembre 2001, prot. n. 1404/P, del 14 novembre 2001, n. 1727/P, del 24 dicembre 2001, n. 2011/P, e del 6 febbraio 2002, n. 151/P, pervenute da parte della regione Umbria in qualità di responsabile unico del contratto d'area di Terni, Narni e Spoleto, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Viste le risultanze dell'accertamento sulla disponibilità e potenzialità delle aree industriali prescelte per gli insediamenti produttivi dal responsabile unico di cui alle predette comunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni, Narni e Spoleto fino all'importo massimo complessivo di 46,86 Meuro di investimento relativo al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del sessantesimo giorno naturale e consecutivo successivo a quello di cui al precedente comma 1.

3. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attività o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1 al presente decreto, le condizioni di ammissibilità dei programmi, in linea con gli specifici contenuti del Piano di sviluppo rurale e del relativo complemento di programmazione della regione Umbria.

4. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare nell'area di uno dei seguenti agglomerati industriali: Comune di Terni, Area industriale località S. Maria Magale; Comune di Narni, Area industriale S. Liberato; Comune di Narni, Area industriale di Nera Monitoro; Comune di Spoleto, Area industriale di S. Chiodo. L'elenco dei lotti industriali disponibili per ciascun agglomerato è riportato in allegato 2. È consentita la facoltà di proporre domanda da parte di imprese che abbiano già la disponibilità di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva. In tal caso l'ammissibilità dell'iniziativa è subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato.Tale esito positivo dovrà risultare in modo chiaro riportato nella relazione istruttoria bancaria.

5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili i criteri e le procedure indicate al punto 5 della richiamata circolare n. 900315/2000. Alcuni criteri e modalità sono riportate nell'allegato 3 al presente decreto.

6. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla banca concessionaria Banca dell'Umbria 1462 S.p.a., via Francesco Baracca n. 5 - 06128 Perugia.

7. La predetta banca concessionaria curerà tutte le fasi procedurali e fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie.

8. La formazione della graduatoria avverrà sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

9. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area: regione Umbria, Palazzo Donini, Corso Vannucci n. 96 - Perugia.

10. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate al Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Terni, Narni, Spoleto e al Comune di Spoleto secondo i riferimenti contenuti nell'allegato 4 al presente decreto.

11. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alla più volte citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

LEGGE 488/1992
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
REGIONE UMBRIA
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse* - *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli* - *la fusione di grassi commestibili di origine animale* - *la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne*
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di macellazione e trasformazione esistente* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Igp (Reg. CE 1607/2000) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	Investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	Investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99)
5.	Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
6.	Investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
7.	Investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività di macellazione, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.), che non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione regionale*

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione e trasformazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - UMBRIA

Comparto suino

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di macellazione e trasformazione esistente* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Igp (Reg. CE 2081/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di salumi tipici locali, di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	Investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne nei centri di lavorazione;
5.	Investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
6.	Investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività di macellazione, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.), che non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione regionale*.

Comparto ovicaprino

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione e trasformazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE AVICOLA - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; – *la macellazione di volatili e di conigli* – *la preparazione di carne di volatili e di conigli* – *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di macellazione e trasformazione esistente* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti biologici (Reg. CE 2092/91) e innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	Investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
4.	Investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività di macellazione, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.), che non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione regionale*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione e trasformazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE DI STRUZZO - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; – *la macellazione di volatili e di conigli* – *la preparazione di carne di volatili e di conigli* – *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne *Questa classe comprende:* – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

PATATE - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.31	Lavorazione e conservazione delle patate – *la produzione di patate surgelate precotte* – *la produzione di purè di patate disidratato* – *la produzione di snacks a base di patate* – *la fabbricazione di farina e fecola di patate* – *la sbucciatura industriale delle patate*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, a condizione che non producano aumento della capacità di trasformazione esistente*;
2.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
3.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
4.	investimenti diretti a ristrutturare la capacità di trasformazione dei prodotti, purchè non sia aumentata la capacità produttiva complessiva a livello regionale*.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

ORTOFRUTTA - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi – *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.* – *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* – *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non siano finalizzati ad aumentare la capacità di trasformazione nel settore del pomodoro da industria* e alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, a condizione che non producano aumento della capacità di trasformazione esistente*;
2.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
3.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
4.	investimenti diretti a ristrutturare la capacità di trasformazione dei prodotti, purchè non sia aumentata la capacità produttiva complessiva a livello regionale*.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

OLIO DI OLIVA - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento delle capacità di trasformazione esistenti* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine DOP (Reg. CE 2081/92): tutti gli investimenti a condizione che non comportino un aumento delle capacità di trasformazione esistenti*.
2.	Nel caso di impianti di trasformazione aziendali, nuovi impianti sono consentiti esclusivamente se dimensionati per la trasformazione delle produzioni aziendali.
3.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione regionale**.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

OLEAGINOSE - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi – *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* – *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* – *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria o alla realizzazione di nuovi impianti di estrazione e di immagazzinamento.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto, purchè non comportino un aumento della capacità di produzione e di immagazzinamento complessiva preesistente**;
2.	Investimenti mirati alla razionalizzazione delle attività produttive e di immagazzinamento dell'industria di estrazione, purché non comportino un aumento della capacità di produzione e di immagazzinamento complessiva preesistente**;
3.	Investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per l'applicazione di nuove tecnologie, senza aumento della capacità di produzione e di immagazzinamento complessiva preesistente**.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di produzione e immagazzinamento va intesa a livello di singola impresa

LATTE E DERIVATI - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione – *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* – *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* – *la produzione di yogurt*
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. – *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* – *la fabbricazione di latte in polvere* – *la produzione di burro* – *la produzione di formaggio e cagliata* – *la produzione di siero di latte in polvere* – *la produzione di caseina greggia o lattosio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Tutti gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento della qualità, all’adeguamento e ammodernamento tecnologico degli impianti, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico, purchè non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente*.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per la trasformazione del latte biologico ed investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (Reg. CE 2081/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	Investimenti per la lavorazione di prodotti freschi e di formaggi, purchè l’elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali o biologici (Reg. CE 2092/91)e nel rispetto delle normative comunitarie.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

CEREALI E RISO - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.61.1	Molitura dei cereali: – *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali*
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: – *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* – *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* – *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* – *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Sono ammissibili le tipologie di investimento sotto descritte a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non riguardino la realizzazione di nuovi impianti di macinazione e di immagazzinamento o riattivazioni e trasferimenti che comportino un aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente**.
	investimenti ammissibili
1.	Investimenti per il miglioramento della qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
2.	Investimenti finalizzati allo stoccaggio e lavorazione di produzioni biologiche (Reg. CE 2092/91) e a marchio DOP/IGP (Reg. CE 9081/92);
3.	Investimenti mirati alla razionalizzazione e alla concentrazione delle attività produttive e di immagazzinamento dell'industria molitoria, purché non comportino un aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento preesistente**;
4.	Investimenti per nuovi impianti e per l'applicazione di nuove tecnologie o la lavorazione di prodotti innovativi, purché non comportino un aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente**;
5.	Investimenti per nuovi impianti, purché derivanti da esigenze di carattere ambientale, purché non comportino un aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente**.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di macinazione e di immagazzinamento va intesa a livello di singola impresa

FORAGGI E MANGIMI - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento – *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non riguardino nuovi impianti di essiccazione e trasformazione dei foraggi che determinano un aumento della capacità complessiva di produzione regionale** o investimenti finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l’ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
3.	Investimenti finalizzati alla lavorazione di produzioni biologiche (Reg. CE 2092/91);
4.	Investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
5.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
6.	Investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;
7.	Investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività di essiccazione e trasformazione dei foraggi, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.), che non comportino un aumento complessivo della capacità di produzione regionale**.

* Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell’applicazione della legge 488/92, la capacità di produzione va intesa a livello di singola impresa

ZUCCHERO - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.83	Fabbricazione dello zucchero – *la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.* – *la raffinazione dello zucchero* – *la produzione di melassa*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	nessuno

UOVA - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: – *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
1.	Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente* e che non siano finalizzati a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova** o alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	Investimenti volti alla trasformazione di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99);
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	investimenti finalizzati a razionalizzazione e concentrazione dell'offerta, purchè non determinino un aumento della produzione complessiva regionale***.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di calibrazione e di condizionamento va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la produzione va intesa a livello di singola impresa

VINO ED ALCOL - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate – *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.*
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione – *la produzione di alcol etilico di fermentazione* – *la produzione di alcol etilico rettificato* – *la produzione di lievito alcolico per la panificazione*
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali – *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino* – *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato*
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità:
	Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie, a condizione che non comportino un aumento delle capacità di trasformazione esistenti* e che non siano finalizzati alla trasformazione di materie prime di origine extra comunitaria.
	Investimenti ammissibili
1.	Nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti a livello di trasformazione e stoccaggio, a condizione che non comportino un aumento totale della produzione regionale eccedente la quota di reimpianti prevista ai sensi dell'OCM**, e in ragione delle capacità esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base. a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione esistente*.
2.	Nel caso di impianti di trasformazione aziendali, nuovi impianti sono consentiti esclusivamente se dimensionati per la trasformazione delle produzioni aziendali.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa
** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di produzione va intesa a livello di singola impresa

TABACCO - UMBRIA

1. CODICI ISTAT

16.00	Industria del tabacco - *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco* - *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco* - *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento degli impianti destinati al processo di prima essiccazione della foglia, sostenuti dalle imprese che svolgono la fase di essiccazione del prodotto per conto di singole aziende produttrici di tabacco (legittimamente titolari delle quote di produzione). Tali investimenti dovranno avvenire nel rispetto delle quote produttive assegnate alle singole aziende produttrici del tabacco. Essi possono riguardare esclusivamente le imprese che si impegnano ad una rottamazione degli impianti di essiccazione esistenti e alla loro sistemazione con nuovi impianti di capacità produttiva di almeno il 10% inferiore a quella dell'impianto sostituito.

ALLEGATO 2

Elenco dei lotti disponibili per la realizzazione di nuovi impianti produttivi siti negli agglomerati industriali del:

Comune di Terni – *Area industriale località S. Maria Magale*

Lotto superficie mq 4.480 (Edificabile mq 3.670 Non edificabile mq 810)
Lotto superficie mq 4.190 (Edificabile mq 3.170 Non edificabile mq 1.020)
Lotto superficie mq 4.740 (Edificabile mq 3.550 Non edificabile mq 1.190)
Inoltre, adiacenti ai lotti di cui sopra ci sono a disposizione tre lotti con le seguenti caratteristiche:
Lotto superficie mq 3.050 – Non edificabile
Lotto superficie mq 4.070 – Non edificabile
Lotto superficie mq 4.100 – Non edificabile

Comune di Narni – *Area industriale S. Liberato*

Lotto superficie mq 3.313
Lotto superficie mq 9.397
Lotto superficie mq 14.151
Lotto superficie mq 3.214
Lotto superficie mq 3.703
Lotto superficie mq 4.055
Lotto superficie mq 4.287

Comune di Narni – *Area industriale di Nera Monitoro*

Lotto superficie mq 20.281
Lotto superficie mq 20.211
Lotto superficie mq 17.076
Lotto superficie mq 12.218
Lotto superficie mq 9.940
Lotto superficie mq 11.554
Lotto superficie mq 7.509
Lotto superficie mq 8.861
Lotto superficie mq 9.638
Lotto superficie mq 12.454

Comune di Spoleto – *Area industriale di S. Chiodo*

Lotto superficie mq 3.595

ALLEGATO 3

Il Modulo di domanda, da utilizzare esclusivamente nell'originale a stampa, è quello il cui fac-simile è riportato nell'allegato n.10 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. Tale modulo deve riportare, tra l'altro, l' ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea, con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione della graduatoria. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 11 della richiamata circolare 900315/2000.

Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n.11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

La Scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan devono essere predisposti utilizzando esclusivamente il software del Ministero delle Attività Produttive valido per le domande ai sensi della legge n. 488/92 e reso disponibile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo www.minindustria.it. La documentazione a corredo della domanda di agevolazioni è quella indicata nell'allegato n.11 della predetta circolare 900315/2000, tale documentazione, si ricorda, deve essere prodotta entro il termine finale

di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quella concernente la cauzione che deve essere invece prodotta obbligatoriamente insieme al Modulo di domanda. La documentazione relativa a detta cauzione consiste nella ricevuta di versamento della cauzione medesima ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione stessa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza o della fideiussione è composto di un importo fisso pari a euro 1.807,60 e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 516.456,90 euro;
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 5.164.568,99 euro;
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 25.822.844,95 euro;
- 0,004% oltre i 25.822.844,95 euro.

ALLEGATO 4

Le richieste di informazioni sulla disponibilità di lotti liberi verranno fornite da:

a) per le aree del Comune di Terni e del Comune di Narni:
Consorzio per le Aree Industriali del Comprensorio di Terni-Narni-Spoleto
Via Armellini, n° 1 05100 Terni
Tel. 0744/58542 Fax: 0744/58544
e-mail: consorziotns@sviluppumbria.it
Dr. Massimo Tondi – Direttore
Rag. Luigi Lupi – Consulente

b) per le aree del Comune di Spoleto:
Comune di Spoleto
Piazza della Genga, n° 1 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743/218420 Fax: 0743/218412
Geom. Paolo Bordoni

Le informazioni sul protocollo aggiuntivo non riguardanti la disponibilità dei suoli potranno essere richieste a:

Sviluppumbria S.p.A.
06121 Perugia – Via Don Bosco, n° 11
Tel. 075/56811 Fax: 075/5722454
05100 Terni – Via Armellini , n° 1
Tel. 0744/58542/3 Fax: 0744/58544
www.sviluppumbria.it
e-mail svilps@sviluppumbria.it

02A07980

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l., ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 10 novembre 1998 con il quale l'organismo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto 12 novembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2001;

Visto il decreto 11 marzo 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 novembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 19 marzo 2002;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano DOP, datata 18 febbraio 2002 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», l'organismo denominato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l., con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, in sostituzione di C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.

Considerato che l'organismo Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 26 febbraio 2002, protocollo n. 60963 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l., con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito

piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pecorino Toscano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pecorino Toscano».

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 17 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08980

DECRETO 25 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 dicembre 1998 con il quale l'organismo Certidop S.r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto 5 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Certidop S.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 dicembre 2001;

Visto il decreto 12 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 14 aprile 2002;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana», datata 15 novembre 2001 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», l'organismo denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in sostituzione di Certidop S.r.l.

Considerato che l'organismo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STO), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 22 gennaio 2002, protocollo n. 60239 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi a pasta filata;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

In particolare C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. provvederà ad adeguare il piano dei controlli di cui al presente decreto non appena sarà predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali uno schema standard per i formaggi a pasta filata

Art. 5.

L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana».

Art. 7.

L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 25 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08981

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Favignana in data 8 marzo 2002, n. 39, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 4226/Sett.1° in data 10 aprile 2002, con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Viste le note n. 5934 del 26 settembre 2001 e n. 1770 del 19 marzo 2002, con le quali si chiedeva alla regione Sicilia l'emissione del parere di competenza, peraltro mai pervenuto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° al 31 agosto 2002 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o pubblico interesse.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga limitatamente ai giorni feriali

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1, e limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola:

a) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

b) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

c) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

d) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

e) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 giugno 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 308

02A09046

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2002.

Abilitazione all'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva», ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Verona e Lecce corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
S.A.U.S. - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Verona e Lecce;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Verona e Lecce, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A08945

DECRETO 26 giugno 2002.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto IFREP- Scuola superiore in psicologica clinica», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
S.A.U.S. - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto IFREP - Scuola superiore in psicologica clinica» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, Cagliari e Venezia per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'«Istituto IFREP - Scuola superiore in psicologica clinica», per la sede periferica di Palermo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 maggio 2002, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento della sede periferica di Palermo, evidenziando che la predetta istanza non è compatibile con la dichiarazione resa da cui risulta che una parte delle attività di formazione viene svolta presso la sede di Roma, in quanto le attività formative della sede decentrata nascerebbero irrimediabilmente limitate e non autonome;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'«Istituto IFREP - Scuola superiore in psicologica clinica», per la sede periferica in Palermo è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'Addona

02A08946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 31 maggio 2002.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 31 maggio 2002, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2001 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 19 aprile 2002, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2001 espresso dall'ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2001 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 maggio 2002

Il presidente: Caliendo

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001

PARTE I - ENTRATE

Cat / Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	6.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
	Totale Cat. I	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	0
II-2	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti de C.P.G.T.	1.000.000		1.000.000	693.900	693.900	
II-3	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso						
II-4	Partite di giro varie		142.874.478	142.874.478	142.874.478	142.874.478	
II-5	Altre entrate						
	Totale Cat. II	1.000.000	142.874.478	143.874.478	143.568.378	143.568.378	0
III-1	Avanzo di Amministrazione	2.064.000.000		2.064.000.000	2.088.298.866		
	Totale Cat. III	2.064.000.000		2.064.000.000	2.088.298.866	2.088.298.866	0
	TOTALE ENTRATE	8.065.000.000	142.874.478	8.207.874.478	8.231.867.244	8.231.867.244	0

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2001

PARTE II - SPESA

Cap	Capitoli: Categoria I - Spese generali e di amministrazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA: Previsione: Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno: Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	GESTIONE DEI RESIDUI: Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
101	Compensi fissi spettanti ai Componenti del Consiglio	100 000 000		100 000 000	0	84 600 000	84 600 000	15 400 000	100 850 000	84 600 000	0	84 600 000	16 250 000
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1 600 000 000	1 618 000 000	3 218 000 000	1 028 627 079	1 800 000 000	2 828 627 079	389 372 921	1 445 152 940	1 445 152 912	0	1 445 152 912	28
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	250 000 000	15 000 000	265 000 000	260 028 579	4 971 421	265 000 000	0	39 772 072	30 211 295	9 560 777	39 772 072	0
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	30.000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c. D. L.vo 545/92)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	10 000 000	0	10 000 000	534 454	0	534 454	9 465 546	0	0	0	0	0
107	Spese di rappresentanza	30 000 000		30 000 000	1 897 523	0	1 897 523	28 102 477	26 410	24 750	0	24 750	1 660
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	140 000 000	110 000 000	250 000 000	97 085 076	152 914 924	250 000 000	0	127 561 550	124 159.298	0	124 159 298	3 402 252
109	Compensi ai Revisori dei Conti e a terzi	130.000 000	0	130 000 000	59 523 200	10 000 000	69 523 200	60 476 800	26 822 712	25 100 000	0	25 100 000	1 722 712
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	40 000 000	-20 000 000	20 000.000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA I L.	2 360 000 000	1 723 000 000	4 083.000 000	1 447.690.911	2.052 486 345	3 500 177 256	582 822 744	1 740 185 684	1.709 248 255	9.560 777	1 718 809 032	21 376 652

Cap	Capitoli: Categoria II - Trattamenti economici di attività	Previsione: Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno: Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuate fuori dell'orario d'ufficio	220 000 000	15 000 000	235 000 000	206 788 544	15 212 267	222 000 811	12 999 189	29 102 213	18 074 379	11 027 834	29 102 213	0
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	120 000 000	180 000 000	300 000 000	263 997 344	34 398 379	298 395 723	1 604 277	31468424	16371156	15097268	31 468 424	0
202b	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	30 000 000	0	30 000 000	8 000 000	0	8 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c. del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	100 000 000	0	100 000 000	44 867 876	40 000 000	84 867 876	15 132 124	43 220 670	33 319 489	9 901 181	43 220 670	0
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	150 000 000	26 000 000	176 000 000	153 946 992	16 222 690	170 169 682	5 830 318	22 788 228	14 145 323	8 642 905	22 788 228	0
	TOTALE CATEGORIA II L.	620.000 000	221 000 000	841 000 000	677 600 756	105 833 336	783 434 092	57 565 908	126 579 535	81 910 347	44 669.188	126 579.535	0

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2001

PARTE II - SPESA

GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI				
Capitoli		Previsione			Impegno									
Cap	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	1.100 000 000	8 000 000	1 108 000 000	1 107 317 430	0	1 107 317 430	682 570	0	0	0	0	0
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	150 000 000	84 000 000	234.000 000	201 671 023	32 328 977	234 000.000	0	7 339 463	7 317 600	0	7 317 600	21 863
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	50 000 000	24 000 000	74 000 000	61 583.912	12 416 088	74 000 000	0	13 963 772	6 840.000	0	6.840 000	7.123 772
304	Spese per la pulizia dei locali, per trasfochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	200 000 000	-12 000 000	188 000 000	168 398 880	15 718 080	184 116 960	3 883 040	16 691 360	15 718 080	0	15 718 080	973 280
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	100 000 000	-47 000 000	53 000 000	30 781 018	0	30 781 018	22 218 982	830 500	673 500	0	673 500	157 000
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	120 000 000	-5 000 000	115 000 000	44 202 780	60 000 000	104 202 780	10 797 220	8 509 600	8 509 600		8 509 600	0
307	Spese postali e telegrafiche	100 000 000	-74 000 000	26 000.000	8 770.260	7.000.000	15 770.260	10.229.740	988 660	251.900	0	251 900	736 760
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc	100 000 000	-30 000 000	70 000 000	57 523 160	12 476 840	70 000 000	0	20 293 077	16 857 570	0	16 857 570	3 435 507
309	Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	100 000 000	0	100 000 000	78 802 641	2 618 147	81 420 788	18 579 212	6 179 068	6.178 800	0	6 178 800	268
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, pubblicazione dei relativi atti	1 085 000 000	-579 000 000	506 000 000	274 871 191	93 208 809	368 080 000	137 920 000	0	0	0	0	0
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	700 000 000	-461 000 000	239 000 000	115 954.810	51 662 566	167 617 376	71 382 624	1 595.231	1 340.494	0	1 340 494	254 737
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	300 000 000	-262 000 000	38 000 000	27 508 560	8 000 000	35 508 560	2 491 440	7 864 000	7 704 000	0	7 704 000	160 000
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	300 000 000	-160 000 000	140 000 000	49 797 280	25 000 000	74 797 280	65 202 720	244 455 644	186 698 578	0	186 698 578	57 757 066
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto, acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari, assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	200 000 000	-100 000 000	100 000 000	83 362 356	1 831.000	85 193 356	14 806 644	3 508 431	1 785 500	0	1 785 500	1 722 931
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	320 000 000	-190 000 000	130 000 000	107 729 030	18 500 000	126 229 030	3 770 970	33 398 741	6 600 000	0	6 600 000	26 798 741
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	10 000 000	0	10 000 000	8 720 800	0	8 720 800	1 279.200	13.000.000	11.065 200	0	11 065 200	1 934 800
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA III L.	4 945 000 000	-1 804 000 000	3 141 000 000	2.426 995 131	340 760 507	2 767 755 638	373 244 362	378.617 547	277 540 822	0	277 540 822	101 076 725

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2001

PARTE II - SPESA

Cap	Capitoli – Categoria IV - Somme non attribuibili	Gestione della competenza – Previsione – Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno – Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Gestione dei residui – Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	140 000 000	-140 000 000	0	0		0	0	0			0	0
402	Partite di giro varie		142.874.478	142 874 478	0	142 874 958	142 874 958	0	87113131	87116651	0	87 116 651	3 520
	TOTALE CATEGORIA IV L.	140 000 000	2 874.478	142 874 478	0	142 874 958	142 874 958	0	87 113 131	87 116 651	0	87 116 651	3 520

Capitoli	Competenze – Previsione – Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno – Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Residui – Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
TOTALE CATEGORIA I L.	2 360 000 000	1 723 000 000	4 083.000 000	1 447.690 911	2 052 486 345	3 500 177 256	582 822 744	1 740 185 684	1 709 248 255	9 560 777	1 718 809 032	21 376.652
TOTALE CATEGORIA II L.	620 000 000	221 000 000	841 000 000	677 600 756	105 833 336	783 434 092	57 565 908	126 579 535	81 910 347	44 669 188	126 579 535	0
TOTALE CATEGORIA III L.	4 945 000 000	-1 804 000 000	3 141 000 000	2 426 995 131	340 760 507	2 767 755 638	373 244 362	378 617 547	277 540 822	0	277 540 822	101 076 725
TOTALE CATEGORIA IV L.	140 000 000	-140 000 000	0	0	0	0	0	87 113 131	87 116 651	0	87 116 651	3 520
PARTITE DI GIRO L.	0	142 874 478	142 874 478	0	142 874 478	142 874 478	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE L.	8 065 000 000	142 874 478	8 207 874 478	4 552 286 798	2 641 954 666	7 194 241 464	1 013 533 014	2 332 495 897	2 155 816 075	54 229.965	2 210 046 040	122 449 857

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2001
(art. 23 1° comma del Regolamento di contabilità)

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2001
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			L. 4.420.794.763
Riscossioni	in c/competenza	6.000.000.000	
	entrate eventuali	693.900	
	interessi	142.874.478	
Totale Riscossioni			L. 6.143.568.378
Pagamenti	in c/competenza	4.552.286.798	
	in c/residui	2.155.816.075	
			6.708.102.873
Totale Pagamenti			L. 6.708.102.873
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L. 3.856.260.268
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. -	
	dell'esercizio	L. -	
Totale residui attivi			L. -
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 54.229.965	
	dell'esercizio	L. 2.641.954.666	
Totale residui passivi			L. 2.696.184.631
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 1.160.075.637

02A08985

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 123/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2002;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 69/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002 e deliberazione n. 69/02 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione n. 20/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: deliberazione n. 124/02);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del

2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, dalla deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Considerato che:

le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato;

le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002, sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;

per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 124/02 dell'Autorità si riduce lo sbilancio e il conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione, di cui al comma 42.3 del testo integrato, in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

considerato che gli effetti di cui ai due precedenti alinea nel complesso si compensano.

Ritenuta l'opportunità di aggiornare per il bimestre luglio-agosto 2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo febbraio-maggio 2002, è fissato pari a 1,744 centesimi di euro/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il bimestre (luglio-agosto) 2002 è pari a 3,941 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ, PG, PG_T e della componente CCA

3.1. I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il bimestre (luglio-agosto) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2. Il parametro PG per il bimestre (luglio-agosto) 2002 è pari a 6,00 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il bimestre (luglio-agosto) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 24/02.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Milano, 26 giugno 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1: parametro γ

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	Parametro γ
lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	1,0741
lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9271
lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	1,1765
lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8756
lettera *e)* Altre utenze in media tensione	1,1329
lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	0,9951

TABELLA 2: parametro PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	13,279
F2	7,696
F3	5,976
F4	3,941

TABELLA 3.1: componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	6,44
lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,56
lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	7,06
lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,25
lettera *e)* Altre utenze in media tensione	6,80
lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	5,97

TABELLA 3.2: componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	14,61	8,47	6,57	4,34
lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,61	8,47	6,57	4,34
lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	14,61	8,47	6,57	4,34
lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,90	8,06	6,26	4,13
lettera *e)* Altre utenze in media tensione	13,90	8,06	6,26	4,13
lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	13,65	7,91	6,14	4,05

TABELLA 4: componente PV

Tariffa D2

fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,35
1801	2640	5,00
2641	4440	6,27
	oltre 4440	5,00

Tariffa D3

	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,00

02A08953

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Sucre (Bolivia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Armando Salvietti Colongo, console onorario in Sucre (Bolivia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. autentica di firme su atti amministrativi (con esclusione di quelli notarili) dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in La Paz;

9. svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

11. atti di notifica a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario, dando comunicazione all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in La Paz dell'esito della stessa;

12. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

02A08987

Rilascio di exequatur

In data 18 giugno 2002, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Pietro Rocco di Torrepadula, Console generale onorario della Repubblica di Turchia a Napoli.

In data 5 giugno 2002, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ferruccio Macola, Console onorario della Confederazione Svizzera a Padova.

02A08988-02A08989

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione di tipo per il contenitore denominato «Safe Block» anche per il trasporto di detonatori non elettrici del tipo «Dynashoc».

Con decreto ministeriale n. 557/B.13523-XV.J (732) del 6 giugno 2002, il contenitore denominato «Safe Block», fabbricato dalla Vano Sud S.r.l., già approvato con decreto ministeriale n. 559/C.5904-XV.J (732), del 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 1996 e successivo decreto ministeriale del 18 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, è dichiarato di tipo approvato anche per il trasporto di detonatori non elettrici del tipo Dynashock, a condizione che la carica di esplosivo netta presente nel contenitore non ecceda 500 grammi, ivi compreso l'esplosivo presente nelle pareti dei tubicini guida onda di ciascun detonatore e che, in relazione a tale limite, vengano alloggiati nel contenitore un numero di detonatori non elettrici del tipo Dynashoc, racchiusi nelle confezioni originali di plastica, inferiore ai 500 detonatori elettrici per i quali il contenitore medesimo è già stato approvato.

02A08950

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9898
Yen giapponese	116,70
Corona danese	7,4280
Lira Sterlina	0,63960
Corona svedese	9,2402
Franco svizzero	1,4719
Corona islandese	85,18
Corona norvegese	7,2960
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57817
Corona ceca	28,959
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,23
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5948
Lira maltese	0,4159
Zloty polacco	4,1410
Leu romeno	32660
Tallero sloveno	226,1465
Corona slovacca	44,476
Lira turca	1650000
Dollaro australiano	1,7405
Dollaro canadese	1,5034
Dollaro di Hong Kong	7,7203
Dollaro neozelandese	2,0114
Dollaro di Singapore	1,7333
Won sudcoreano	1157,47
Rand sudafricano	9,9064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09169

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V»

Estratto provvedimento UPC/II/1198 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: INFLEXAL V.

Confezioni:

A.I.C. n. 033658016 - siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml;

A.I.C. n. 033658028 - 10 siringhe pre-riemp. sosp. iniett. 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0107/001/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova determinazione dell'ovalbumina basata sul metodo Elisa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08964

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto provvedimento UPC/II/1199 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: BIO INSULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025802012 - «R» SC IM IV FL. 10 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802036 - «I» SC IM 1 FL. 10 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802164 - «U» flacone 10 ml 100 U/ML;

A.I.C. n. 025802188 - l flacone 10/90 100 U/ML 10 ml;

A.I.C. n. 025802202 - l flacone 20/80 100 U/ML 10 ml;

A.I.C. n. 025802226 - l flacone 30/70 100 U/ML 10 ml;

A.I.C. n. 025802240 - l flacone 40/60 100 U/ML 10 ml;

A.I.C. n. 025802265 - «L» iniett. flac. 100 U/ML 10 ml;

A.I.C. n. 025802277 - R cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ML;

A.I.C. n. 025802289 - I cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802291 - 10/90 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ML;

A.I.C. n. 025802303 - 20/80 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ML;

A.I.C. n. 025802315 - 30/70 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ML;

A.I.C. n. 025802327 - 40/60 cartucce 3 tubofiale 1,5 ml 100 U.L/ML;

A.I.C. n. 025802341 - 50/50 flac. 10 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802354 - «I» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802366 - «R» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802378 - «10/90» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802380 - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802392 - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802404 - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802416 - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802428 - 50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802430 - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ML 100 UI/ML

A.I.C. n. 025802442 - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802455 - «10/90-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802467 - «20/80-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802479 - «30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802481 - «40/60-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML;

A.I.C. n. 025802493 - «50/50-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ML.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 014, 016, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 051, 052, 052, 053, 054/W029.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine di armonizzare gli stampati a livello europeo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08966

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisiurol»

Estratto provvedimento UPC/II/1200 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: FISIUROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034771016/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034771028/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 1 - 2 - 3 - 4.2 - 4.4 - 4.8 - 6.5 - 7 - 9 - 10.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Detrusitol»

Estratto provvedimento UPC/II/1201 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034168017/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034168029/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 1 - 2 - 3 - 4.2 - 4.4 - 4.8 - 6.5 - 7 - 9 - 10.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08968

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Toldenil»

Estratto provvedimento UPC/II/1202 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: TOLDENIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034772018/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034772020/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Eld Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 1 - 2 - 3 - 4.2 - 4.4 - 4.8 - 6.5 - 7 - 9 - 10.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08969

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz»

Estratto provvedimento UPC/II/1205 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033331012/M - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331024/M - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina Lonza LTD (Svizzera) come produttore per le fasi 7,8 ed il rilascio relativamente alla via di sintesi D-2.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08965

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fosfoergovit»

Estratto decreto n. 117 del 21 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario FOSFOERGOVIT nella confezione flacone polvere + flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 101741015.

Titolare A.I.C.: Società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate.

Composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente:

un flacone polvere contiene:

Principi attivi: toldimfos sodico 805 mg, magnesio aspartato acido 600 mg, potassio aspartato acido 400 mg, tiamina cloridrato (Vit. B1) 100 mg, riboflavina sodio fosfato (Vit. B2) 20 mg, piridossina cloridrato (Vit. B6) 40 mg, nicotinamide (Vit. PP) 400 mg, cianocobalamina (Vit. B12) 0,20 mg, calcio pantotenato 198 mg, fruttosio 2 g.

Un flacone solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 20 ml.

I lotti già prodotti con la precedente composizione non possono essere più venduti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08958

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Marek HVT congelato»

Estratto decreto n. 121 del 24 maggio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: IZOVAC MAREK HVT CONGELATO, vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 103063018.

Composizione:

ogni dose di 0,2 ml di vaccino contiene:

virus vivo congelato apatogeno associato a cellule della malattia di Marek ceppo HVT FC126 (sierotipo 3) $\geq$ 1500 UFP.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della malattia di Marek.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08962

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunamine»

Estratto decreto n. 123 del 31 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: FLUNAMINE, soluzione iniettabile per bovini e cavalli.

Procedura mutuo riconoscimento n. IR/V/0125/001.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: Cross Vetpharm Group Limited-Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24 - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 103550012;

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 103550024.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: Flunixin (come Flunixin Meglumina) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e cavalli.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: per l'attenuazione dell'infiammazione acuta associata a broncopolmonite;

cavalli: per l'attenuazione dell'infiammazione associata a disturbi muscolo-scheletrici, specialmente nelle fasi da acute a subcroniche. È anche indicato per l'attenuazione del dolore viscerale associato a colica.

Tempi di attesa:

tessuti edibili:

bovini: 10 giorni;

cavalli: 28 giorni;

latte:

bovini: 48 ore;

cavalli: l'uso non è consentito nelle cavalle che producono latte destinato al consumo umano.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08963

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen CEP/LR»

Estratto decreto R. 112 del 16 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN CEP/LR, vaccino esavalente per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa, parvovirosi, leptospirosi e rabbia del cane.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101829024;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101829036;

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101829012.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato:

principi attivi: virus attenuato del cimurro - ceppo Lederle 10^3-10^5 $DICP_{50}$, adenovirus tipo 2 attenuato - ceppo Manhattan 10^4-10^6 $DICP_{50}$, parvovirus attenuato - ceppo CPV 780916 10^5-10^7 $DICP_{50}$,

soluzione isotonica tampone: così come indicato nella documentazione farmaceutica acquisita agli atti. I componenti medi residui contengono: gentamicina max 30 µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone liquido:

principi attivi: leptospira canicola titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml, leptospira icterohaemorrahagiae titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml, soluzione rabida inattivata (ceppo VP12) titolo minimo 1 U.I., soluzione isotonica tampone q.b.a 0,16 ml, componenti residui contenenti gentamicina max 8 µg;

adiuvante : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa, parvovirosi, leptospirosi e rabbia.

Validità: 24 mesi. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A08954

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen CEP/L»

Estratto decreto R. 113 del 16 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN CEP/L, vaccino pentavalente per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa, parvovirosi, leptospirosi nel cane.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101828046;

scatola da 1 dose senza siringa - A.I.C. n. 101828022;

scatola da 10 dosi senza siringa - A.I.C. n. 101828034;

scatola da 30 dosi senza siringa - A.I.C. n. 101828059;

scatola 90 dosi senza siringa - A.I.C. n. 101828010.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato:

principi attivi: virus attenuato del cimurro - ceppo Lederle 10^3-10^5 $DICP_{50}$, adenovirus tipo 2 attenuato - ceppo Manhattan 10^4-10^6 $DICP_{50}$, parvovirus attenuato - ceppo CPV 780916 10^5-10^7 $DICP_{50}$, soluzione isotonica tampone: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. I componenti medi residui contengono: gentamicina max 30 µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone liquido: formula e titolo per dose (1 ml);

principi attivi: leptospira canicola titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml, leptospira icterohaemorrahagiae titolo minimo prima dell'inattivazione 833.10^6 bat./ml;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa, parvovirosi e leptospirosi.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A08955

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen LR»

Estratto decreto R. 114 del 16 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN LR, vaccino inattivo ed adiuvato, per la prevenzione della leptospirosi e della rabbia nel cane.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101831028;

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101831016;

scatola da 60 dosi - A.I.C. n. 101831030.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

principi attivi: leptospira canicola, titolo minimo prima dell'inattivazione $833,10^6$ bat./ml, leptospira icterohaemorrahagiae, titolo minimo prima dell'inattivazione $833,10^6$ bat./ml, soluzione rapida inattivata (ceppo VP12), titolo minimo 1 U.I.;

soluzione isotonica tampone: così come indicato nella documentazione farmaceutica acquisita agli atti;

componenti residui contenenti gentamicina max 8 µg;

adiuvante: gel idrossido di alluminio al 3% 0,10 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione della leptospirosi e della rabbia.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A08956

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumabort K»

Estratto decreto R. 116 del 20 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario PNEUMABORT K, vaccino per la prevenzione dell'aborto degli equini causato da virus della rinopolmonite.

TITOLARE A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: sia presso la Fort Dodge Laboratories, Iowa (U.S.A.) sia presso la Fort Dodge Laboratories, Sligo (Irlanda) che effettua anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in U.S.A.

Confezioni autorizzate:

2 siringhe da 2 ml - A.I.C. n. 100128014;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100128026.

Composizione:

principi attivi: herpes virus tipo 1 degli equini (EHV-1) inattivati, ceppo Army 183 (non meno di $10^{7,5}$ UPF/ml) 0,8 ml;

eccipienti ed adiuvanti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di giumente gravide sane, per la prevenzione dell'aborto dovuto ad infezione da EHV-1 (virus equino della rinopolmonite). Anche per l'uso per cavalli «in contatto».

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi. Utilizzare completamente il contenuto del flacone multidose una volta aperto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A08957

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rabisin»

Estratto decreto R n. 118 del 24 maggio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica RABISIN, vaccino inattivato ed adiuvato della rabbia.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia). Esclusivamente per le confezioni in flacone (10 flaconi e 100 flaconi - A.I.C. n. 101311037 e 101311025) è autorizzata la produzione anche presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 siringa monodose da 1 ml - A.I.C. n. 101311013;

10 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 101311037;

100 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 101311025.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principio attivo: glicoproteine del virus della rabbia $\geq$1 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti, equini, bovini, ovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti della rabbia.

Validità: 36 mesi.

Tempi di sospensione: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A08959

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Leucorifelin»

Estratto decreto R. 119 del 24 maggio 2002

Rinnovo fino 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: LEUCORIFELIN, vaccino adiuvato per la prevenzione della panleucopenia infettiva, della calicivirosi e della rinotracheite virale del gatto.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia). Esclusivamente per le confezioni in flaconi (10 flaconi - A.I.C. n. 101318018) è autorizzata la produzione anche presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 siringa monodose da l ml - A.I.C. n. 101318020;

10 flaconi vaccino liof. + 10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 101318018.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

liofilizzato:

principio attivo: virus attenuato della panleucopenia infettiva $\geq 10^3 DICC_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

solvente (vaccino liquido):

principi attivi: glicoproteine dell'herpesvirus felino di tipo 1 q.b. per ottenere un minimo di 0,8 SN50 log 10 (anticorpi sieroneutralizzanti ottenuti nel gatto vaccinato), proteine del calicivirus felino q.b. per ottenere un minimo di 0,8 SN50 log 10 (anticorpi sieroneutralizzanti ottenuti nel gatto vaccinato);

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: felini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti della panleucopenia infettiva, la calicivirosi e la rinotracheite virale del gatto.

Validità: 24 mesi - usare immediatamente dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A08960

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Corifelin»

Estratto decreto R. 120 del 24 maggio 2002

Rinnovo fino 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: CORIFELIN, vaccino inattivato per la prevenzione della calicivirosi e della rinotracheite virale del gatto.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia). Esclusivamente per le confezioni in flaconi (10 flaconi - A.I.C. n. 101317028) è autorizzata la produzione anche presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 siringa monodose da l ml - A.I.C. n. 101317016;

10 flaconi - A.I.C. n. 101317028.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene:

principi attivi: glicoproteine dell'herpesvirus felino di tipo 1 q.b. per ottenere un minimo di 0,8 SN50 log 10 (anticorpi sieroneutralizzanti ottenuti nel gatto vaccinato), proteine del calicivirus felino q.b. per ottenere un minimo di 0,8 SN50 log 10 (anticorpi sieroneutralizzanti ottenuti nel gatto vaccinato);

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: felini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti della calicivirosi e la rinotracheite virale del gatto.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A08961

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale di Augusta Vita S.p.a., in Torino

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P. con nota del 2 luglio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Augusta Vita S.p.a. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede legale in Torino, da via Botero n. 18 a via Mazzini n. 60, con effetto dal 1° maggio 2002.

02A08991

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento istruttorio concernente «Servizio Universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2001».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002, rilevato che l'organismo incaricato della fornitura degli obblighi del Servizio Universale (Telecom Italia) ha dichiarato un costo netto per l'anno 2001, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'analisi ed all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del Servizio Universale per il 2001 e per la valutazione dell'eventuale costo netto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni».

L'Autorità, entro sette giorni dall'avvio del procedimento, provvederà a richiedere agli organismi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 le informazioni e i dati necessari alla valutazione dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura degli obblighi di servizio universale per l'anno 2001 nonché le informazioni e i dati di cui all'allegato *A* al succitato decreto, ai fini della eventuale ripartizione. Le informazioni e i dati dovranno essere comunicati entro i termini indicati dalla richiesta. La mancata comunicazione nei termini prescritti è punibile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità, qualora venisse determinata l'applicabilità del meccanismo di ripartizione, mette a disposizione del pubblico, entro il 30 ottobre 2002, le risultanze del controllo del calcolo del costo netto, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, effettuato da un soggetto allo scopo incaricato. Le modalità di messa a disposizione sono pubblicate sul sito web e nella *Gazzetta Ufficiale.* Le risultanze contengono:

gli elementi di costo e di ricavo che concorrono alla determinazione di ciascuna delle voci di costo netto prospettate dall'organismo incaricato di fornire il servizio universale, nonché la proposta dello stesso relativa alla quantificazione degli eventuali vantaggi di mercato;

i valori di costo netto e la quantificazione dei vantaggi di mercato determinati dal soggetto incaricato del controllo del calcolo costo netto;

le valutazioni del soggetto incaricato del controllo, riportate in un'articolata relazione, sui seguenti aspetti:

a) adeguatezza della metodologia di calcolo adottata dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale;

b) adeguatezza delle tecniche di calcolo e dei parametri applicati;

c) corretta applicazione della metodologia, delle tecniche di calcolo e dei parametri nell'esecuzione dei calcoli;

d) qualità delle informazioni e dei dati ai fini del calcolo del costo netto;

e) rispondenza dei valori contabili alle consistenze economiche;

f) modalità di quantificazione dei vantaggi di mercato;

g) conclusioni e correttivi adottati dal soggetto incaricato della verifica nell'attività di controllo del calcolo del costo netto nelle fasi di valutazione elencate ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* precedenti.

Entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle risultanze, gli organismi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998, potranno far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri nonché richiedere di essere convocati in audizione.

Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2002. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La responsabilità del procedimento è affidata al dirigente responsabile dell'Ufficio reti ed infrastrutture di telecomunicazioni del dipartimento regolamentazione, ing. Vincenzo Lobianco.

La presente comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino e sito web dell'Autorità.

02A08986

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651161/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 1 1 *

€ 0,77